Dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” al Regolamento 305/2011

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Il 1° luglio 2013…

La vecchia Direttiva 89/106 "Prodotti da costruzione" lascia definitivamente il posto al nuovo Regolamento 305/2011.

(tranne gli articoli 1-2, da 29 a 35, da 39 a 55, 64-67-68, Allegato IV che sono cogenti dal 20° giorno successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

L'applicazione del CPR,a differenza della CPD, è obbligatoria in tutti i paesi dell'Unione ma può essere applicata anche in paesi extra-europei previa autorizzazione.

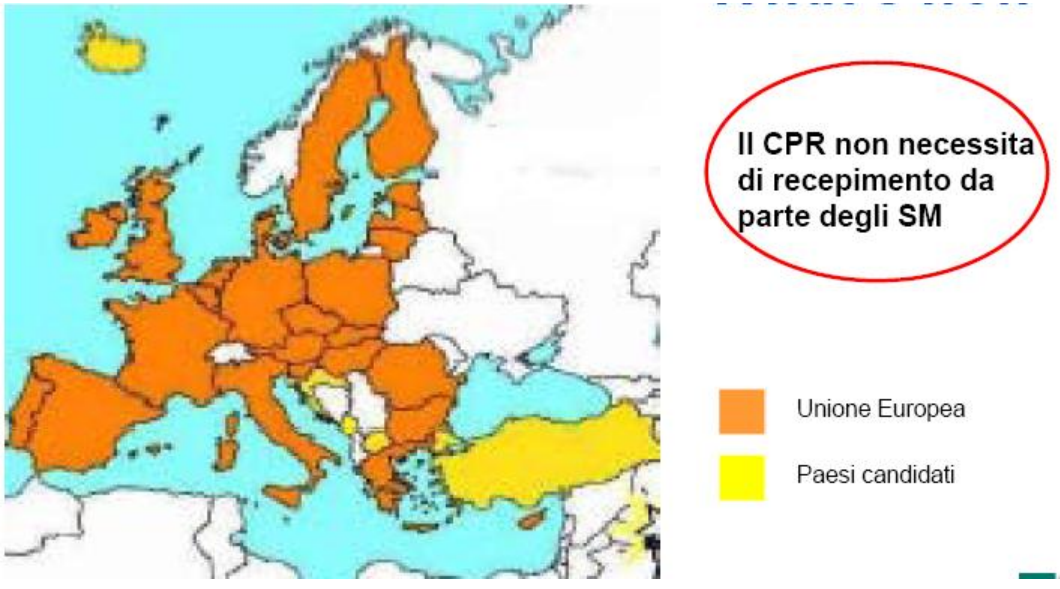

La Direttiva e il Regolamento dei prodotti da costruzione

da direttiva	→	a Regolamento (CPR)
89/106/CE (CPD)		Strumento direttamente applicabile negli Stati Membri

REGOLAMENTO (UE) del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che fissa CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

REQUISITI di BASE

(Allegati I)

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza nell'impiego dell'immobile
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico
7. Uso sostenibile delle risorse naturali.

N 6: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le opere da costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. **Le opere da costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e utilizzare, durante il loro ciclo di vita, il meno energia possibile.**

N 3 : IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare, **durante l'intero ciclo di vita**, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

a) Sviluppo di gas tossici,

b) Emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;

c) Emissioni di radiazioni pericolose,

d) rilascio di sostanze pericolose nell'acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque marine, nelle acque di superficie o suolo

e) Presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni

…aggiunta di un ulteriore requisito:

N 7 : USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse sia sostenibile e garantisca quanto segue:

a) **Ri-uso** o **riciclabilità** delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione,

b) La **durata** delle costruzioni,

c) L'uso nelle costruzioni di **materie prime** e secondarie **ecologicamente compatibili**.

Il nuovo Regolamento CPR è entrato in vigore il 25 aprile 2011, tuttavia le principali prescrizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2013

PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO 89/106/CE

- Nelle definizioni viene incluso il termine **"kit"** inteso come un numero di elementi o parti che vengono a trovarsi in opera assemblati insieme.

- Passaggio da 6 a 5 **sistemi per l'attestazione della conformità**, con la **soppressione del precedente sistema 2** (denominati sistema 1,1+,2+,3,4)

- **Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia dell'utente**. La sorveglianza viene effettuata a livello nazionale da ogni stato membro, in cooperazione con gli attori di mercato che dovranno comunicare all'autorità competente casi di non conformità rilevata. Le azioni dell'autorità saranno prima dirette al produttore per rientrare dalle non conformità, in seguito a proibire la vendita del prodotto stesso.

- sono previste misure particolari per microimprese e singoli prodotti (per non gravare troppo sulle PMI) e **semplificazioni delle procedure**

- Introduzione del concetto di **Dichiarazione di prestazione (Dop)**

- Introduzione del documento **"European Assessment Document" EAD**, utilizzato dai produttori che mettono sul mercato dei manufatti che non trovano riscontro in norme armonizzate: attualmente sono riconosciuti 2 percorsi per le omologazioni tecniche europee, gli *Orientamenti* (ETAG) e la *Procedura di Valutazione basata su un'Intesa* (CUAP)→ con la CPR vi sarà un unico percorso semplificato, il ***Documento Europeo di Valutazione*** **(EAD).**

Viene introdotto un sistema flessibile in cui la **dichiarazione del produttore sulle prestazioni** è avvalorata da una semplice **Documentazione Tecnica Specifica (STD**), che il costruttore tiene nella fabbrica a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato.

Con l'STD, vengono introdotti i seguenti strumenti:

Prova non necessaria: a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o da una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza doverlo provare, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;
Prova complementare non necessaria: analogamente, in base a una serie di prove effettuate da terzi e a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza prove complementari, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;
Condividere la prova per tipo: Il costruttore potrà usare i risultati delle prove effettuate da terzi finché il suo prodotto condivide i fattori che determinano tale tipo di prodotto, usano cioè le stesse materie prime e sono fabbricati con sistemi produttivi simili;
Prove per tipo a cascata: I costruttori che assemblano kit o sistemi possono usare i risultati delle prove eseguite dai fornitori di tali kit o sistemi, con la loro autorizzazione e seguendo le loro istruzioni. Inoltre, le prove eseguite nelle fasi di produzione a monte non vanno ripetute nelle fasi a valle, se le caratteristiche della prestazione sono le stesse.

Queste misure si ripercuoteranno sulla riduzione del costo dei prodotti commercializzati senza ridurre la sicurezza delle opere in costruzione. Esse favoriranno particolarmente le PMI.

Le novità in sintesi

1) Micro Imprese
2) Requisiti base delle opere da costruzione : aggiunto il requisito “uso sostenibile delle risorse naturali”
3) La dichiarazione di prestazione
4) La documentazione tecnica specifica (STD)
5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
6) La marcatura CE
7) L’Organisation of Technical Assessment Bodies
8) Le procedure semplificate
9) Il caso del prodotto unico
10) Le caratteristiche trasversali

1. Le Micro-imprese

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR) contiene semplificazioni delle micro-imprese. Questo documento chiarisce i problemi d'interpretazione, in particolare della "documentazione tecnica specifica".

Sempre d'interesse per l'industria dei serramenti, il testo finale del Regolamento dei prodotti da Costruzione afferma nelle parti introduttive:

"(27) occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)"

DEFINIZIONE DI MICRO IMPRESA: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (secondo la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 124/36 del 20/05/2003)

2. Il settimo requisito

I 6 requisiti essenziali della CPD diventano i 7 requisiti di BASE DELLE OPERE DA COSTRUZIONE (art 55).

Il settimo requisito si riferisce all'uso sostenibile delle risorse naturali

" 7. Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso elle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;

b) la durabilità delle opere da costruzione;

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili"

3. La dichiarazione di prestazione (DoP) prende il posto della dichiarazione di conformità

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista:

- una norma armonizzata (hEN)
- una valutazione tecnica europea
- un ETA (European Technical Approval) per il periodo di validità

- La **dichiarazione di conformità** attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (art 13 CPD). La **dichiarazione di conformità** descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (art 6 CPR).

- **La principale differenza tra la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità è che in applicazione del CPR il fabbricante deve SEMPRE comunque DICHIARARE LA PRESTAZIONE del proprio prodotto anche se accompagnato dal certificato di costanza della prestazione.**

3.1 I contenuti della dichiarazione di prestazione

1. il riferimento del **“prodotto tipo**”: codice di identificazione unico del prodotto-tipo, numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto
2. il **sistema o i sistemi di valutazione e verifica** della costanza della prestazione
3. Il numero di riferimento e la data di pubblicazione della **norma** armonizzata o della valutazione tecnica europea di riferimento
4. Se del caso, il **numero di riferimento della documentazione tecnica specifica**

Inoltre,

a) l’uso o gli usi previsti del prodotto di costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile
b) L’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati
c) La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti agli usi previsti dichiarati

3.2 I contenuti della dichiarazione di prestazione

d) Se del caso, la prestazione espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'art. 3, paragrafo 3;

e) La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato

f) Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere "NPD" (nessuna prestazione dichiarata")

g) Qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in ,livelli o classi, o in una descrizioni, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali.

3.3 Deroghe alla dichiarazione di prestazione (art. 5)

- **ESEMPLARE UNICO** in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera. Il fabbricante è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione
- Il prodotto da costruzione sia fabbricato **IN CANTIERE** conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione
- Il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi **ATTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO** e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

3.4 Dichiarazione di prestazione e "sostanze pericolose"

- Il testo precisa che, qualora si necessario, la dichiarazione di prestazione dovrà essere completata da **informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose** del prodotto da costruzione al fine di migliorare le possibilità di costruzioni sostenibili e di facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.

- Le informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose devono essere limitate anzitutto alle sostanze citate negli art 31 e 33 del Regolamento (CE) n 1907/2006 (REACH).

- La differenza rispetto alla CPD è che nell'allegato I della CPR si fa esplicito riferimento alle **sostanze organiche pericolose e volatili (VOCs**). Sono già in corso di studio la modifica dei mandati CEN per i prodotti da costruzione per ospitare la valutazione delle sostanze pericolose e in particolare quelle organiche volatili. Per i serramenti e le facciate continue si tratta dei mandati M101, M126, M108.

4. La documentazione tecnica specifica (art. 36)

- Nel determinare il prodotto tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica specifica che dimostri:

A) il prodotto da costruzione immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata

B) il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto tipo di un altro prodotto da costruzione fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata

C) il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente il quale ha già sottoposta a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata.

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

SISTEMA	COMPITI DEL PRODUTTORE	COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
1+	•Controllo del processo di fabbrica •Prove ulteriori su campioni di prodotto	•Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT) •Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica (FPC) •Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica •Prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere
1	•Controllo del processo di fabbrica •Prove ulteriori su campioni di prodotto	•Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT) •Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica (FPC) •Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica

5.1 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

SISTEMA	COMPITI DEL PRODUTTORE	COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
2+	•Prove di tipo sul prodotto (ITT) • Controllo del processo di fabbrica •Prove su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito	•Certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) sulla base di un'ispezione iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del controllo del processo di fabbrica
3	•Controllo del processo di fabbrica	•Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT)
4	•Prove di tipo sul prodotto (ITT) •Controllo del processo di fabbrica	•Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT)

- Vengono eliminate le prove e i controllo sul sistema 2!
- Per tutti i sistemi è necessario compilare la dichiarazione di prestazione.

6. La marcatura CE

- Viene eliminato quanto prescritto dall'art. 4 p.to 2 della CPD, e sostituito con l'art. 8 p.to 2 CPR:

" *Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea che prevedono la suddetta applicazione*"

6.1 I principi della marcatura CE (art. 8)

- La marcatura CE deve essere affissa **a tutti i prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione**
- La marcatura CE è l'unico logo che **attesta la conformità** del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali
- Gli stati membri devono **eliminare ogni altra marcatura** relativa alle caratteristiche essenziali che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE
- Gli Stati Membri non proibiscono né ostacolano la **circolazione** dei prodotti da costruzione sul loro territorio se recanti la marcatura CE e la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale stato membro.

6.2 Le regole della marcatura CE (art. 9)

- La marcatura CE è apposta in modo **visibile, leggibile e indelebile** sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

- La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'*anno* in cui è stata apposta per la prima volta.

- La marcatura C è apposta sul prodotto da costruzione **prima della sua immissione** sul mercato.

7. Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) – art 31/32/33

- E' l'organizzazione che raggruppa i TABs:
  - Organizza il coordinamento dei TABs
  - Assicura che i TAB condividano campi delle migliori prassi
  - Coordina l'applicazione delle procedure di cui all'art 21 e all'allegato II
  - Elabora e adotta i documenti per la valutazione europea
  - Informa la Commissione circa la preparazione dei documenti per la valutazione europea e suggerisce miglioramenti
  - Comunica, alla commissione ed allo stato membro eventuali osservazioni a un TAB
  - Assicura che i DVE siano tenuti a disposizione del pubblico

7.1 Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) - gli ORGANISMI

- TECHNICAL ASSESSMENT BODIES = ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA (TABs)
  - Sono designati dallo stato membro per una o più aree di prodotto
  - Formano lp'organizzazione dei TABs
  - Contribuiscono all'Organizzazione con risorse finanziarie ed umane
  - Sostengono i costi per la redazione dell'EAD

7.2 Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) – i DOCUMENTI

- EUROPEN ASSESSMENT DOCUMENTS = DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

  - In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea se:
    1. Il prodotto non rientra nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata esistente
    2. Per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
    3. La norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.

    L'EAD contiene almeno: la descrizione del prodotto e l'utilizzo
    l'elenco delle caratteristiche essenziali
    i metodi e i criteri per la valutazione delle prestazione
    i principi del FPC

7.3 Organization of Technical Assessment Bodies (ex EOTA) – la SPECIFICA TECNICA

- EUROPEN ASSESSMENT ASSESSMENT = VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA **: NON è più un OBBLIGO**
  - La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, sulla base di un documento per la valutazione europea.
  - **La valutazione tecnica europea contiene:**
    - **La prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB**
    - **Il sistema di valutazione everifica della costanza della prestazione**

8. Le procedure semplificate (artt. 36/37)

- UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA AL POSTO DI PROVA O CALCOLO DI TIPO
  - Il prodotto da costruzione si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione
  - Nel caso di sistema 1 o 1+ la documentazione tecnica è verificata da un organismo di Certificazione
  - Nel caso di sistema 4 (il sistema 3 viene assimilato al 4) è possibile utilizzare metodi diversi da quelli previsti dalla norma purchè si dimostri la conformità con documentazione appropriata
  - Prodotto unico o su specifica del committente

9. Il caso del prodotto unico

- ART. 5 – DEROGHE ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

  Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere da costruzione, conformemente alle normative regionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.

- ART. 38 – ALTRE PROCEDURE SEMPLIFICATE

  Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme.

10. Le caratteristiche trasversali

- CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON è RICHIESTO UN RIFERIEMNTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

  1) Reazione al fuoco
  2) Resistenza al fuoco
  3) Comportamento in caso di incendio esterno
  4) Assorbimento del calore
  5) Emissioni di sostanze pericolose